SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 febbraio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 gennaio 2018.

Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al secondo semestre 2017, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i fabbricati danneggiati ubicati nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici, individuati dall'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti i precedenti decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo e del 4 agosto 2017, recanti le anticipazioni ai comuni del rimborso dei minori gettiti relativi rispettivamente alla seconda rata semestrale del 2016 ed alla prima rata semestrale del 2017 dell'IMU e della TASI;

Ravvisata l'opportunità di procedere, per l'anno 2017, ad attribuire un ulteriore acconto, a titolo di anticipazione del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito alla seconda rata;

Preso atto che sul capitolo 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualità 2017 e per le predette finalità, sono stati stanziati 41,4 milioni di euro;

Ritenuto di procedere al rimborso nella forma di anticipazione, nell'importo di 16.324.236,00 euro, sulla base delle stime di andamento del gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, tenuto conto dei dati provvisori forniti dal Dipartimento della Protezione civile;

Ritenuto che il conguaglio definitivo per l'anno 2017 sarà disposto con uno o più provvedimenti successivi;

Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 dicembre 2017;

Decreta:

Articolo unico

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito, riferito al secondo semestre 2017, dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

1. Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è attribuito l'importo di 16.324.236, 00 euro a titolo di ulteriore anticipazione - riferita alla seconda rata dell'anno 2017 - del rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) disposta dall'art. 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016.

2. L'importo di 16.324.236,00 euro è attribuito, a titolo di anticipazione per l'anno 2017, sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2017 ed è ripartito nella misura determinata pro-quota negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al presente decreto.

3. L'attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l'anno 2017, sarà disposto con uno o più provvedimenti successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

ALLEGATO *1*

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 18 dicembre 2017, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Anno 2017

(Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016)

		Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
		Abruzzo			
1			**AQ**	**CAMPOTOSTO**	**85.381,00**
2			**AQ**	**CAPITIGNANO**	**88.244,00**
3			**AQ**	**MONTEREALE**	**194.696,00**
4			**TE**	**ROCCA SANTA MARIA**	**23.479,00**
5			**TE**	**VALLE CASTELLANA**	**52.934,00**
6			**TE**	**CORTINO**	**30.260,00**
7			**TE**	**CROGNALETO**	**47.769,00**
8			**TE**	**MONTORIO AL VOMANO**	**367.965,00**
		Lazio			
9			**RI**	**ACCUMOLI**	**126.369,00**
10			**RI**	**AMATRICE**	**658.425,00**
11			**RI**	**ANTRODOCO**	**55.985,00**
12			**RI**	**BORBONA**	**29.432,00**
13			**RI**	**BORGO VELINO**	**18.553,00**
14			**RI**	**CASTEL SANT'ANGELO**	**13.627,00**
15			**RI**	**CITTAREALE**	**48.117,00**
16			**RI**	**LEONESSA**	**155.516,00**
17			**RI**	**MICIGLIANO**	**0,00**
18			**RI**	**POSTA**	**20.691,00**
		Marche			
19			**AP**	**ACQUASANTA TERME**	**94.775,00**
20			**AP**	**ARQUATA DEL TRONTO**	**195.538,00**
21			**AP**	**COMUNANZA**	**58.055,00**
22			**AP**	**COSSIGNANO**	**29.260,00**
23			**AP**	**FORCE**	**35.343,00**
24			**AP**	**MONTALTO delle MARCHE**	**33.111,00**
25			**AP**	**MONTEDINOVE**	**13.005,00**
26			**AP**	**MONTEGALLO**	**74.492,00**
27			**AP**	**MONTEMONACO**	**39.770,00**
28			**AP**	**PALMIANO**	**4.817,00**
29			**AP**	**ROCCAFLUVIONE**	**33.517,00**
30			**AP**	**ROTELLA**	**21.274,00**
31			**AP**	**VENAROTTA**	**39.381,00**
32			**FM**	**AMANDOLA**	**202.689,00**
33			**FM**	**MONTEFORTINO**	**48.684,00**
34			**MC**	**BOLOGNOLA**	**30.551,00**
35			**MC**	**CASTELSANTANGELO sul NERA**	**194.684,00**
36			**MC**	**CESSAPALOMBO**	**30.679,00**
37			**MC**	**FIASTRA (*)**	**179.505,00**
38			**MC**	**GUALDO**	**51.310,00**
39			**MC**	**PENNA SAN GIOVANNI**	**70.753,00**
40			**MC**	**PIEVE TORINA**	**243.216,00**
41			**MC**	**SAN GINESIO**	**288.226,00**
42			**MC**	**SANT'ANGELO in PONTANO**	**61.897,00**
43			**MC**	**SARNANO**	**251.284,00**

		Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
44			MC	USSITA	438.642,00
45			MC	VALFORNACE (**)	165.121,00
46			MC	VISSO	236.474,00
		Umbria			
47			PG	CASCIA	299.885,00
48			PG	CERRETO DI SPOLETO	61.472,00
49			PG	MONTELEONE DI SPOLETO	49.850,00
50			PG	NORCIA	684.104,00
51			PG	POGGIODOMO	18.780,00
52			PG	PRECI	132.838,00
53			PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	17.987,00
54			PG	SCHEGGINO	18.179,00
55			PG	SELLANO	48.018,00
56			PG	VALLO DI NERA	10.519,00
57			TR	ARRONE	7.496,00
58			TR	FERENTILLO	7.233,00
59			TR	MONTEFRANCO	9.662,00
60			TR	POLINO	5.175,00
TOTALE					6.554.694,00

Legenda

(*) Il Comune di Fiastra (MC) ricomprende dal 1° gennaio 2017 l'ex Comune di Acquacanina, che è stato incorporato, divenendone una frazione
(**) Il Comune di Valfornace (MC) è di nuova istituzione,
derivante dalla fusione dei Comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana

ALLEGATO *2*

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 18 dicembre 2017, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Anno 2017

(Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016)

	Regioni a statuto ordinario	**Provincia**	**Comune**	**Quote di contributo attribuite**
	Abruzzo			
1		**TE**	**CAMPLI**	**168.101,00**
2		**TE**	**CASTELLI**	**58.019,00**
3		**TE**	**CIVITELLA DEL TRONTO**	**94.806,00**
4		**TE**	**TERAMO**	**437.538,00**
5		**TE**	**TORRICELLA SICURA**	**52.089,00**
6		**TE**	**TOSSICIA**	**70.436,00**
	Lazio			
7		**RI**	**CANTALICE**	**13.789,00**
8		**RI**	**CITTADUCALE**	**140.127,00**
9		**RI**	**POGGIO BUSTONE**	**2.828,00**
10		**RI**	**RIETI**	**399.536,00**
11		**RI**	**RIVODUTRI**	**3.717,00**
	Marche			
12		**AN**	**CERRETO D'ESI**	**114.371,00**
13		**AN**	**FABRIANO**	**80.526,00**
14		**FM**	**BELMONTE PICENO**	**5.013,00**
15		**FM**	**FALERONE**	**137.081,00**
16		**FM**	**MASSA FERMANA**	**19.776,00**
17		**FM**	**MONSAMPIETRO MORICO**	**17.048,00**
18		**FM**	**MONTAPPONE**	**29.163,00**
19		**FM**	**MONTEFALCONE APPENNINO**	**15.482,00**
20		**FM**	**MONTEGIORGIO**	**88.703,00**
21		**FM**	**MONTELEONE DI FERMO**	**4.480,00**
22		**FM**	**MONTELPARO**	**29.855,00**
23		**FM**	**MONTE RINALDO**	**0,00**
24		**FM**	**MONTE VIDON CORRADO**	**11.608,00**
25		**FM**	**ORTEZZANO**	**1.526,00**
26		**FM**	**SANTA VITTORIA IN MATENANO**	**33.412,00**
27		**FM**	**SERVIGLIANO**	**62.623,00**
28		**FM**	**SMERILLO**	**5.373,00**
29		**AP**	**APPIGNANO DEL TRONTO**	**29.868,00**
30		**AP**	**ASCOLI PICENO**	**439.996,00**
31		**AP**	**CASTEL DI LAMA**	**69.930,00**
32		**AP**	**CASTIGNANO**	**57.224,00**
33		**AP**	**CASTORANO**	**14.979,00**
34		**AP**	**COLLI DEL TRONTO**	**45.880,00**
35		**AP**	**FOLIGNANO**	**44.691,00**
36		**AP**	**MALTIGNANO**	**37.774,00**
37		**AP**	**OFFIDA**	**149.271,00**
38		**MC**	**APIRO**	**121.691,00**

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
39		MC	BELFORTE DEL CHIENTI	53.282,00
40		MC	CALDAROLA	157.527,00
41		MC	CAMERINO	821.441,00
42		MC	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	15.965,00
43		MC	CASTELRAIMONDO	288.191,00
44		MC	CINGOLI	322.715,00
45		MC	COLMURANO	76.837,00
46		MC	CORRIDONIA	352.254,00
47		MC	ESANATOGLIA	53.315,00
48		MC	FIUMINATA	41.657,00
49		MC	GAGLIOLE	35.887,00
50		MC	LORO PICENO	109.743,00
51		MC	MACERATA	459.126,00
52		MC	MATELICA	331.852,00
53		MC	MOGLIANO	177.110,00
54		MC	MONTE CAVALLO	21.569,00
55		MC	MONTE SAN MARTINO	24.709,00
56		MC	MUCCIA	105.170,00
57		MC	PETRIOLO	71.801,00
58		MC	PIORACO	70.344,00
59		MC	POGGIO SAN VICINO	3.911,00
60		MC	POLLENZA	132.775,00
61		MC	RIPE SAN GINESIO	33.682,00
62		MC	SAN SEVERINO MARCHE	636.574,00
63		MC	SEFRO	29.862,00
64		MC	SERRAPETRONA	58.601,00
65		MC	SERRAVALLE DI CHIENTI	52.953,00
66		MC	TOLENTINO	636.213,00
67		MC	TREIA	202.503,00
68		MC	URBISAGLIA	101.776,00
	Umbria			
69		PG	SPOLETO	616.982,00
TOTALE				9.204.657,00

ALLEGATO *2-bis)*

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 18 dicembre 2017, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Anno 2017

(Art. 18-undecies, del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017)

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
	Abruzzo			
1		**AQ**	**BARETE**	**2.483,00**
2		**AQ**	**CAGNANO AMITERNO**	**21.977,00**
3		**AQ**	**PIZZOLI**	**182.121,00**
4		**PE**	**FARINDOLA**	**18.876,00**
5		**TE**	**CASTEL CASTAGNA**	**6.638,00**
6		**TE**	**COLLEDARA**	**76.971,00**
7		**TE**	**ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**	**200.311,00**
8		**TE**	**PIETRACAMELA**	**39.421,00**
9		**TE**	**FANO ADRIANO**	**16.087,00**
TOTALE				**564.885,00**

18A00774

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 dicembre 2017.

Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina», che istituisce, all'art. 12, la Banca dati nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed, in particolare, l'art. 18, paragrafo 3, e l'art. 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli operatori del settore alimentare di informativa e di collaborazione nei confronti delle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, che prevede che gli Operatori del settore alimentare (OSA) che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere, in particolare, le registrazioni di cui all'Allegato I, parte A, punto III: «Tenuta delle registrazioni», punti 7, 8 e 10, riguardanti:

l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli e di mettere a disposizione delle autorità competenti le pertinenti informazioni relative a tali registrazioni, a richiesta;

le informazioni che devono registrare gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale;

la possibilità per gli operatori del settore alimentare di farsi assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone, tra le quali i veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, sezione

III, che prevede l'obbligo di trasmissione alle strutture di macellazione delle Informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati, tra cui anche «il nome e l'indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza»;

Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l'art. 3, che prevede l'obbligo per le autorità compenti di effettuare i controlli ufficiali periodicamente, in base alla valutazione del rischio, tenendo conto tra l'altro dell'affidabilità dei controlli eseguiti nell'ambito dei sistemi di autocontrollo, e l'art. 27, paragrafo 6, che prevede che gli Stati membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o ridurre l'importo delle tariffe per i controlli a carico degli operatori del settore alimentare in considerazione dei sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità attuati dagli stessi operatori nei propri stabilimenti;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali, che all'art. 4, comma 3, e all'art. 15 disciplina le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore» ed, in particolare, l'art. 2 che individua le autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), con particolare riguardo ai seguenti articoli:

art. 10: *(Responsabilità per la sanità animale e misure di biosicurezza)*, che prevede che l'applicazione delle misure di biosicurezza è sotto la responsabilità diretta dell'operatore, assieme all'uso prudente e responsabile del farmaco veterinario e delle buone pratiche di allevamento;

art. 24: *(Obbligo di sorveglianza degli operatori)*;

art. 25: *(Visite veterinarie per la salute animale)*, che introduce l'obbligo per tutti gli operatori di sottoporre a visita veterinaria gli stabilimenti di cui hanno la responsabilità in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione;

art. 26: *(Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente)*, paragrafo 3 che prevede, ove possibile e opportuno, che l'autorità competente si avvalga dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale in conformità rispettivamente agli articoli 24 e 25;

art. 27: *(Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza)*, che dispone che l'organizzazione, compresi i mezzi e la frequenza e l'intensità dell'attività di sorveglianza, tenga conto della sorveglianza condotta dagli operatori a norma dell'art. 24 e 25;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano», che prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

è definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza;

sono definiti gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale;

sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità ed i relativi requisiti professionali e di specifica formazione del veterinario aziendale, che devono essere correlati all'attività da svolgere;

Visto l'art. 102 del predetto regolamento (UE) n. 429/2016 che, al paragrafo 4, prevede la possibilità per gli operatori di essere esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcune delle informazioni riportate al paragrafo 1, qualora l'operatore interessato: *a)* abbia accesso alla banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'art. 109 e la base dati contenga già tali informazioni; *b)* disponga delle informazioni aggiornate inserite direttamente nella banca dati informatizzata;

Considerato che la sorveglianza in sanità animale è un elemento chiave per il controllo delle malattie e che per l'efficacia del sistema di sorveglianza realizzato dall'autorità competente è necessario acquisire dagli operatori del settore alimentare dati ed informazioni verificati sulla situazione epidemiologica e sullo stato sanitario degli animali detenuti negli stabilimenti posti sotto la loro responsabilità, anche al fine della categorizzazione del rischio e di un'efficace programmazione dei controlli;

Considerato che i veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e rappresentano un collegamento importante tra gli operatori del settore e l'autorità competente;

Preso atto che il citato regolamento (CE) n. 2016/429, al fine di integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori e assicurare una stretta collaborazione e lo scambio di informazioni con l'autorità competente, prescrive che gli stabilimenti siano sottoposti a visite veterinarie periodiche in base al rischio;

Considerato che l'art. 102 del citato regolamento (UE) n. 429/2016 prevede la possibilità che gli operatori siano esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcune delle informazioni ivi prescritte qualora l'operatore interessato abbia accesso alla banca dati informatizzata istituita dallo Stato membro ai sensi dell'art. 109 e tale banca dati contenga già tali informazioni;

Ritenuto necessario, per garantire l'attuazione delle citate previsioni del regolamento (CE) n. 429/2016, definire un sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza quale estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi zootecniche già in uso presso il Ministero della salute;

Ritenuto in attuazione delle relative disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429, di individuare la figura del veterinario aziendale di cui al decreto legislativo n. 117 del 2005, mediante la definizione dei requisiti professionali e di specifica formazione, dei compiti e delle responsabilità da attribuire al medesimo, quale soggetto

autorizzato ad immettere nel sistema informativo per la epidemio-sorveglianza gestito dalle autorità competenti, i dati e le informazioni relative agli stabilimenti presso cui svolge l'attività professionale;

Sentite la Federazione nazionale degli Ordine dei veterinari italiani e le Associazioni di categoria nella riunione dell'8 marzo 2017 e, successivamente, il 30 maggio 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 9 novembre 2017 (Rep.atti n. 191/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Sistema di reti di epidemio-sorveglianza

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di obblighi di registrazione a carico degli operatori del settore alimentare e dei veterinari, al fine di assicurare l'esercizio delle competenze statali in materia di profilassi internazionale, di indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanità pubblica veterinaria, nell'ambito degli ordinari stanziamenti e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è definito un sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza, di seguito: «Sistema informativo», nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica istituita presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (www.vetinfo.sanita.it).

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra l'operatore d el settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007.

3. Il Ministero della salute provvede affinché il Sistema informativo sia conforme alle disposizioni sulla sicurezza dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti mediante il Sistema informativo è effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali conformemente al presente decreto.

Art. 2.

Funzionalità del sistema informativo nazionale per la epidemio-sorveglianza

1. L'operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti (da ora operatore) è soggetto all'obbligo di tenuta delle registrazioni di cui ai punti 7, 8 e 10 dell'Allegato I, parte A, punto III del regolamento (CE) n. 852/2004.

2. Fatta salva la possibilità di adempimento in forma cartacea o su supporto informatico accessibile per i controlli ufficiali, l'operatore, in alternativa, può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 attraverso l'inserimento delle relative informazioni nel Sistema informativo secondo le specifiche di cui Allegato 1, per il tramite del veterinario aziendale di cui all'art. 3.

3. Al sistema informativo nazionale il veterinario aziendale accede, ai fini dell'inserimento dei dati, attraverso credenziali individuali, rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 4. Al fine di verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, l'operatore del settore alimentare accede al Sistema informativo mediante apposite credenziali individuali con funzioni di consultazione.

4. Fatti salvi i termini per la registrazione dei trattamenti farmacologici di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 158 del 2006, o altri termini già stabiliti dalla noramtiva vigente, il veterinario aziendale inserisce i dati nel Sistema informativo tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall'evento.

5. Le autorità competenti, individuate dall'art. 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007, al fine di semplificare e meglio programmare i controlli ufficiali e assicurare una più efficace categorizzazione del rischio della azienda, sono tenute a considerare la qualità e completezza dei dati dell'Allegato 1 presenti nel Sistema informativo.

6. Le specifiche tecniche e funzionali e le tempistiche per l'inserimento nel Sistema informativo dei dati di cui all'Allegato 1 saranno definite con un Manuale operativo del Ministero della salute, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome e tenendo conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti.

Art. 3.

Veterinario aziendale

1. Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2005 è un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l'operatore, definito con atto formale.

2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti:

a) è iscritto all'Ordine dei medici veterinari;

b) ha partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2;

c) non è in condizioni che configurino un conflitto di interessi;

d) non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.

3. La Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI) cura la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere *a) b)* e *c)*; la decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione dall'elenco.

4. Il veterinario aziendale, incaricato formalmente dall'operatore, comunica tale incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al Servizio veterinario ufficiale competente per territorio, utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nella Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica, che prevede la trasmissione dell'Allegato 3. Il Servizio veterinario ufficiale territo-

rialmente competente, ricevuta la comunicazione e, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, provvede a convalidare tale informazione in BDN. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche dall'operatore.

5. Il veterinario aziendale effettua la comunicazione di cui al comma 4 anche all'Ordine provinciale di appartenenza.

Art. 4.

Compiti e responsabilità del veterinario aziendale

1. Il veterinario aziendale, ove incaricato ai sensi dell'art. 3, comma 4, è deputato a:

a) fornire all'operatore informazioni ed assistenza affinché siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere animale e la salubrità dei mangimi;

b) assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell'operatore;

c) offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;

d) fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico;

e) offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della registrazione degli animali;

f) assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i Servizi veterinari ufficiali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto smaltimento delle spoglie animali;

g) fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell'antimicrobico-resistenza.

2. Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le informazioni in merito alla gestione sanitaria dell'allevamento presso il quale opera, all'attività sanitaria svolta, agli accertamenti eseguiti e ai trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti così come schematizzati nell'Allegato 1. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute definisce nel Manuale operativo, di cui all'art. 2, comma 6, le procedure operative per la messa a disposizione di tali informazioni.

3. Il veterinario aziendale incaricato dall'operatore assume la responsabilità relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla gestione dei piani volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.

Art. 5.

Obblighi a carico dell'operatore e del Veterinario aziendale

1. L'operatore che si avvale della figura del veterinario aziendale fornisce allo stesso le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di sanità e benessere animale e, ove codificate, di biosicurezza relative alla azienda posta sotto il proprio controllo, e comunque, tutte quelle rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4.

2. Il veterinario aziendale è responsabile della verifica e della corretta immissione nel Sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 6.

Attività di verifica

1. Le Autorità competenti, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 193 del 2007, programmano ed attuano, tramite i Servizi veterinari territorialmente competenti, adeguate attività di verifica periodica sulla corretta attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Misure transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a far data dall'emanazione del Manuale operativo di cui al medesimo art. 2, comma 6.

2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto il requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera b, si intende soddisfatto se il veterinario aziendale partecipa al corso ECM entro dodici mesi dall'accetazione dell'incarico.

3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 125

Allegato 1 – Dati da fornire al Sistema informativo per la epidemio-sorveglianza

a) Dati relativi alla natura e origine degli alimenti somministrati agli animali

- Provenienza e qualità delle materie prime.
- Tipologia e composizione dei mangimi.
- Conservazione dei mangimi, etc

b) Dati relativi ai medicinali veterinari e alle altre cure somministrate agli animali e ai relativi trattamenti

- Detenzione delle scorte di medicinali veterinari.
- Durata e tipologia dei trattamenti.
- Tempi di sospensione.
- Residui.
- Reazioni avverse.
- Antimicrobico-resistenza.
- Mancata efficacia, etc.

c) Dati relativi alle patologie infettive e non

- Natimortalità, patologie enteriche e respiratorie del vitello.
- Sindromi diarroiche, acidosi, chetosi, dislocazioni abomasali, meteorismo.
- Piani di autocontrollo e/o vaccinali nei confronti di IBR, BVD, ParaTBC.
- Aborti, monitoraggio sanitario patologie ad eziologia infettiva e non dell'apparato riproduttivo (disturbi della fertilità, parti, intervalli parto-concepimento, ritorni in calore, ritenzioni placentari, etc).
- Tossicosi.
- Mastiti, informazioni relative alla qualità e sanità del latte.
- Patologie podaliche, etc.
- *Body Condition Score*, indici di conversione, etc.

d) Autocontrollo e manuali corretta prassi igienica

- Dati relativi ad attività di analisi e verifica svolte in regime di autocontrollo ovvero in fase di applicazione di manuali di corretta prassi igienica.

e) Ogni altro dato pertinente

Allegato 2- Formazione del veterinario aziendale

Obiettivi formativi

Il corso di aggiornamento ha l'obiettivo di fornire al Veterinario Aziendale le conoscenze in merito ai sistemi e alle reti di sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria compresa la tutela della sanità e del benessere animale, delle norme di biosicurezza e del corretto uso del farmaco. La formazione deve dare una chiara visione di ruoli e competenze del Veterinario Aziendale, dell'Operatore e del sistema pubblico dei controlli senza trascurare gli aspetti normativi connessi.

Durata del corso - Il corso ha una durata minima di 16 ore complessive.

Materiali e metodi

- Relazioni frontali
- Esercitazioni in aula a gruppi
- Visita alle aziende e esercitazioni sul campo
- Corsi FAD di aggiornamento e/o specialistica

Programma

1° Modulo: La produzione primaria ed il "pacchetto igiene" (totale 4 ore)

- Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 882/2004, Reg. (CE) 852/2004, Reg. (CE) 853/2004, Reg. (CE) 183/2005
- Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica
- Benessere animale in azienda e durante il trasporto
- Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità

2° Modulo: Le reti di epidemiosorveglianza: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati (totale 4 ore)

- Dati ed informazioni
- Sistemi informativi
- Malattie infettive sottoposte a denuncia e indagini epidemiologiche
- Sorveglianza sulle malattie infettive

3° Modulo: La gestione dell'azienda di produzione primaria (totale 4 ore)

- Biosicurezza e gestione ambientale
- Manuali di corretta prassi igienica
- Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull'HACCP
- Elementi di epidemiologia e di analisi del rischio
- Condizionalità e Programmi di Sviluppo Rurale

4° Modulo: Ruolo, competenze, tutela e responsabilità del Veterinario Aziendale (totale 4 ore)

- La certificazione veterinaria
- Il contratto operatore/veterinario aziendale
- Il sistema dei controlli dell'Autorità competente ed il veterinario aziendale: ispezioni, audit
- Compiti del veterinario aziendale alla luce della vigente normativa

Allegato 3 - Schema di designazione

Alla ASL di …………

All'Ordine dei Medici Veterinari di …………

Dichiarazione dell'Operatore

Il sottoscritto Cognome …………………………………. Nome ………………………………..

in qualità di Proprietario… Rappresentante legale … Detentore …dell'allevamento

………………………………………………………………………. (Ragione sociale)

Codice aziendale...… … …IT … … … …

Partita IVA/Codice Fiscale impresa……………………………………………………………..

Sito nel Comune ………………………………………………………….

Via / Località ………………………………………………………….

Tel ………………………… Email …………………………….

TIPOLOGIA DELL'AZIENDA ....

Ai sensi del decreto xxxxxxxx, designa il dott. ……………………………, medico veterinario iscritto all'Ordine dei Veterinari della Provincia di …………………….. n ……… come veterinario aziendale, consapevole delle conseguenze penali, in caso di dichiarazioni false e mendaci previste dal D.P.R. 445/2000.

Dichiarazione del Veterinario Aziendale

Ai sensi del decreto xxxxxxx, il sottoscritto dott.……………………………………… medico veterinario libero professionista…………………, Email…………………. Iscritto all'Albo della Provincia di …………………………… n …………. :

accetta l'incarico di veterinario aziendale dell'allevamento avente codice aziendale ... … …IT … … … … e consapevole delle conseguenze penali, in caso di dichiarazioni false e mendaci previste dal D.P.R. 445/2000.

FIRMA DELL'OPERATORE

FIRMA DEL VETERINARIO AZIENDALE

18A00687

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2017.

Aggiornamenti relativi all'anno 2018, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale);

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone — prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 — debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2018;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 8930 in data 13 novembre 2017, che per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +1,1% e, con nota prot. n. 9533 in data 30 novembre 2017, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al +1,6%;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2018, è pari al +1,35%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2018, applicando l'aumento dell'uno virgola trentacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2017.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2018.

4. La misura minima di canone di € 349,30 (trecentoquarantanove/30) prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 — è adeguata ad € 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) a decorrere dal 1° gennaio 2018.

5. Si applica la misura minima di € 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 2017

Il direttore generale: COLETTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-4607

18A00693

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2018.

Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 19 dicembre 2017;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2028, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

RISO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
17465	Aurelio	Ente nazionale risi
17479	CL388	Ente nazionale risi
17671	CL A01	Giovanni Villa
17543	Delfo	Almo
17265	Inov CL	Planta Ricetec Uy
16560	Marchese CL	SA.PI.SE.
17328	Meridio	Società agricola Giulio Melzi D'Eril s.s.
17199	Nerone Gold	Lugano Leonardo
17464	Re CL	SA.PI.SE. Sardo piemontese sementi
17246	Samurai	Camalia sementi
9333	Arpa	Bertone sementi
9334	Brio	Bertone sementi
3738	Gange	Bertone sementi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2018

Il direttore generale: GATTO

18A00684

DECRETO 18 gennaio 2018.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di frumento duro iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati, presentate tramite il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
5921	Frumento duro	Torrebianca	CO.SE.ME. S.r.l.	Fyto Animal Services - Grecia
8369	Frumento duro	Vendetta	CO.SE.ME. S.r.l.	Fyto Animal Services - Grecia
11223	Frumento duro	Gattuso	CO.SE.ME. S.r.l.	Fyto Animal Services - Grecia
11140	Frumento duro	Cannavaro	CO.SE.ME. S.r.l.	Fyto Animal Services - Grecia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A00685

DECRETO 18 gennaio 2018.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, in relazione alle varietà di mais, nella riunione del 19 dicembre 2017;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
16547	**DKC4069**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17270	Conan	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17271	Bavango	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17274	Schokolade	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17275	Frodo	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17276	Bavanta	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17277	Vesta	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17278	Farmonarch	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17279	Officer	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17280	Furby	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17281	Bavasto	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17298	**DKC3380**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17301	Luanda	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17303	Powerpack	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17304	Febrero	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17305	Milch	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17306	Yasur	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17307	Bavamax	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17310	Farmoritz	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17312	Invasion	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17313	BayNova	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17315	Balduin	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17317	Gretel	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17319	Ostara	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17320	Novum	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17321	Sound	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17322	Bavabo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
17410	SY Torino	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
17422	SY Premeo	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
17434	**DKC3584**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17439	Trumpf	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
17440	Pixel	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
17441	Popeye	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
17444	Lacorna	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
17445	Camaro	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
17447	Oslo	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
17449	Bavacom	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
17451	Victimo	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
17454	Reformo	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
17458	Piaff	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17482	SY Scorpius	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
17513	**LG30267**	200	HT	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
17515	**LG31250**	200	HT	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
17517	SY Aldaria	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
17559	**DS1924A**	200	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
17561	**P9048**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
17564	Sanderson	200	HS	Maisadour Semences – Francia
17577	Starfox	200	HS	Maisadour Semences – Francia
17587	Bacares	200	HS	Panam France SARL – Francia
17591	**DS1929B**	200	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
17594	Stardust	200	HT	Maisadour Semences – Francia
17601	**MAS 22G**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
17603	**MAS 28M**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
17604	**DS1234A**	200	HT	Dow Agrosciences GMBH – Germania
17612	**AS14315**	200	HS	Aspria Seeds SA – Lussemburgo
17625	SY Calo	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
17656	**MAS 31D**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
17658	Selenia	200	HT	Maisadour Semences – Francia
17696	RGT Axxade	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
17699	RGT Belixxan	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
17701	RGT Irenoxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
17712	RGT Himalayaxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
17721	RGT Maxxatac	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
17809	**MAS 23G**	200	HS	Maisadour Semences – Francia
17827	Anovi CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
17833	Codeos	200	HT	Caussade Semences – Francia
17836	Glorifi CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
16503	Escaut	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
16514	Eludia	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
16973	Majong	300	HT	Maisadour Semences – Francia
17473	Uxmal	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17475	**DKC4670**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17477	**DKC4974**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17478	**DKC5075**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA

Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
17525	**LG31377**	300	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
17674	RGT Damixxus	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
17677	Farandole	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
17709	RGT Hexxagone	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
17720	**P9757**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
17726	**P0268**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
17728	**P9874**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
17729	**P0304**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
17731	**P0240**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
16951	Eldacar	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
3106	Gritz	400	HS	Az. Agr. Ombrianello Snc – Crema (CR)
17388	SY Sandro	400	HS	Syngenta France SAS – Francia
17389	SY Carioca	400	HS	Syngenta France SAS – Francia
17501	**DKC5182**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17504	**DKC5689**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
17505	**LG31492**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
17527	Journey	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
17562	**DS1934D**	400	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
17563	**DS22187D**	400	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
17567	ES Hornet	400	HT	Euralis Semences – Francia
17645	RGT Hoxxiara	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
17692	Argo VSM	400	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
17694	Orfeo VSM	400	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
17732	**P0755**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
17808	**MAS 59BN**	400	HS	Maisadour Semences – Francia
17583	**DS22189D**	500	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
17753	**P1306W**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
17546	Sarus	700	HS	May Agro Seed Co. - Bulgaria

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A00686

DECRETO 22 gennaio 2018.

Riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnia «Bovino podolico al pascolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, attuativa della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021, relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionale avente il compito di individuare i sistemi di qualità nazionali nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, che regolamenta il Sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 24 marzo 2011;

Viste le linee guida del 25 ottobre 2011 per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al Sistema di qualità nazionale zootecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2011;

Vista l'istanza presentata dal consorzio Produttori carne bovina pregiata delle razze italiane (C.C.B.I) in data 23 luglio 2014, prot. n. 2036, volta ad ottenere il riconoscimento come Sistema di qualità nazionale zootecnia del disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2015, n. 2009, con il quale è stata aggiornata la Commissione SQN, istituita con decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021;

Vista la nota del consorzio Produttori carne bovina pregiata delle razze italiane (C.C.B.I) del 15 febbraio 2016, n. 350, acquisita agli atti dell'ufficio PQAI I in pari data al progressivo n. 10717, con la quale sono state trasmesse integrazione al disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo»;

Visto il verbale della Commissione sistemi di qualità nazionale redatto in data 19 luglio 2016 con cui si è espresso il parere favorevole al disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo»;

Vista la pubblicazione del disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 17 settembre 2016;

Vista la notifica 2016/0602/I-C00A relativa al «Decreto di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnica - Bovino podolico al pascolo», effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Vista la nota del consorzio Produttori carne bovina pregiata delle razze italiane (C.C.B.I) del 15 marzo 2017 prot. n. 612/CCBI/FL, acquisita agli atti dell'ufficio PQAI I in data 20 marzo 2017, prot. n. 22011, di trasmissione del disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo» revisionato secondo le indicazioni della Commissione europea (punto di contatto direttiva (UE) 2015/1535);

Vista la nota n. 38683 del 15 maggio 2017 di trasmissione del disciplinare di produzione revisionato «Bovino podolico al pascolo» all'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro ai servizi della Commissione europea (punto di contatto direttiva (UE) 2015/1535);

Ritenuto che il disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo» risponde ai requisiti previsti per il riconoscimento come Sistema di qualità nazionale zootecnia;

Decreta:

Articolo unico

1. Di riconoscere il disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo» allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Il disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo» garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 22 gennaio 2018

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«BOVINO PODOLICO AL PASCOLO»

SCHEDA 6

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL «BOVINO PODOLICO AL PASCOLO»

AFFERENTE AL SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA

Art. 1.
Denominazione

La denominazione «Bovino podolico al pascolo» è riservata alle carni prodotte dall'allevamento bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti illustrati nel presente disciplinare redatto ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 concernente la regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

Art. 2.
Adesione

Possono aderire al Sistema qualità nazionale zootecnia «Bovino podolico al pascolo» tutti gli operatori ricadenti nel territorio comunitario che rispettino il metodo di ottenimento previsto dal presente disciplinare di produzione e si sottopongano ai controlli previsti.

Art. 3.
Razza e requisiti degli animali

Il «Bovino podolico al pascolo» è inteso come un bovino maschio o femmina, di età compresa tra i dodici e i venti mesi, allattato naturalmente nelle prime fasi di allevamento (fino allo svezzamento naturale) e alimentato con il pascolo per un periodo di almeno sei mesi. Sono ammessi soggetti, maschi e femmine, di razza Podolica iscritti al Libro genealogico nazionale (LGN), in tal caso la dicitura riportata sul certificato è «SQN bovino podolico al pascolo - razza: Podolica».

Sono ammessi incroci di prima generazione ottenuti da vacche di razza Podolica iscritte al Libro e tori di altre razze da carne abilitati alla riproduzione. I dati relativi al soggetto e al genitore iscritto al LGN devono essere rilevati da un documento ufficiale (registro di stalla, passaporto, C.I.F., autodichiarazione) così come previsto nel capo V, articoli 33-34 del decreto Ministero politiche agricole n. 403/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

L'*iter* da seguire per certificare i bovini come Incrocio è il seguente:

fecondazione artificiale: se il vitello da certificare è nato da fecondazione artificiale, la documentazione richiesta è la copia del Certificato di interevento fecondativo (C.I.F.);

fecondazione naturale: se il vitello è nato da fecondazione naturale, la documentazione richiesta è l'autodichiarazione dell'allevatore di nascita del vitello posta ai sensi della legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In entrambi i casi il produttore/organizzazione richiede una foto del vitello incrocio da certificare, dove sia ben visibile la marca auricolare, per verificare l'effettiva discendenza del capo bovino. La verifica dell'iscrizione al LGN del genitore viene effettuata incrociando i dati rilevati con quelli della banca dati dell'LGN dell'ANABIC, come stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In tal caso la dicitura riportata sul certificato è «SQN bovino podolico al pascolo - incrocio: Podolica/nome della razza del toro incrociante abilitato alla riproduzione».

Art. 4.
Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento

L'allevamento del bovino Podolico insiste in aree geografiche ricadenti nel territorio con condizioni climatiche, pedologiche e orografiche sfavorevoli alle coltivazioni foraggiere e all'allevamento intensivo, per cui è fondamentale l'utilizzo di tecniche di allevamento brado e semibrado. Per garantire la disponibilità del pascolo nel corso di tutto l'anno si sfrutta la scalarità delle risorse foraggiere, per cui è permessa la transumanza o la monticazione estiva.

L'impiego di un genotipo tradizionale e autoctono, associato a tecniche di allevamento di tipo estensivo, consente un legame diretto col territorio, conferendo caratteri di tipicità al prodotto.

Il sistema di allevamento del bovino Podolico si basa sull'applicazione della linea vacca-vitello, che consiste nel tenere le nutrici con i vitelli lattanti al pascolo, consentendo così di lasciare inalterata la struttura familiare della mandria. Poiché questa razza ha conservato una marcata stagionalità riproduttiva, i parti sono concentrati all'inizio della primavera, quando le caratteristiche quanti-qualitative del pascolo sono ottimali, consentendo una buona produzione lattea e soddisfacenti incrementi ponderali dei vitelli.

Ai fini del presente disciplinare i vitelli certificati (maschi e femmine) devono essere tenuti al pascolo con le madri per un periodo non inferiore ai sei mesi e successivamente macellati a non meno di dodici mesi.

Art. 5.
Tecniche di alimentazione

L'alimentazione prevede l'allattamento naturale fino allo svezzamento, che avviene spontaneamente e comunque non prima dei sei mesi di età, ed il pascolamento. La possibilità di pascolare è prevista anche nella fase di accrescimento, con integrazione di foraggi e concentrati, mentre il finissaggio avviene in ambiente confinato con alimentazione basata esclusivamente su foraggi e concentrati.

Pertanto l'allevamento del «Bovino podolico al pascolo» va distinto in tre fasi:

allattamento (dalla nascita allo svezzamento);

accrescimento (dallo svezzamento all'inizio della fase di finissaggio);

finissaggio (dalla fine della fase di accrescimento alla macellazione).

5.1. *Allattamento.*

È la fase che va dalla nascita sino allo svezzamento. In questa fase i vitelli vengono alimentati con latte materno integrato con pascolo polifita. L'allevamento avviene allo stato brado o semi brado (pascolo diurno ed eventuale ricovero notturno in stalla). Il pascolo rappresenta la fonte principale di alimenti per le vacche e i tori adulti in riproduzione, mentre è un'integrazione al latte materno per i vitelli dalla nascita e per un periodo non inferiore ai sei mesi.

L'allevamento si svolge prevalentemente in zone collinari e montane pertanto in alcuni periodi le condizioni climatiche non consentono un adeguato apporto foraggero. In queste circostanze, che si verificano prevalentemente nei periodi estivi ed invernali, gli allevatori ricorrono alla somministrazione di integrazioni alimentari (fieno polifita e materie prime di propria produzione quali orzo, avena, favino e sottoprodotti della molitura o mangimi composti e integrati) e possono effettuare la transumanza e/o la monticazione.

Ai fini del presente disciplinare l'allevatore è tenuto a fornire l'autocertificazione delle informazioni relative alla superficie destinata al pascolo.

5.2. *Accrescimento.*

È la fase che va dallo svezzamento fino all'ingrasso.

Questa fase è condotta al pascolo ma in condizioni meteorologiche avverse o in caso di ridotte disponibilità pabulari, può essere condotta con stabulazione confinata, con integrazione di fieni e concentrati.

I concentrati possono essere di provenienza aziendale e/o extra aziendale. Per i prodotti extra aziendali, l'allevatore deve annotare la data di ricevimento della merce, il tipo di merce, il lotto di produzione, la tipologia di confezionamento (sfuso, in sacchi, ecc.), il fornitore, la zona di stoccaggio e la data di inizio e fine della merce.

Il piano di razionamento viene redatto da tecnici specializzati che elaborano razioni equilibrate in funzione dei prodotti disponibili. Le razioni sono formulate per ogni singola categoria di animali, nel rispetto della fisiologia e del benessere animale (decreto-legge 26 marzo 2001, n. 146).

Il modulo «Scheda di razionamento - fase di accrescimento» prevede la registrazione della categoria di animali a cui viene somministrata, del tipo di alimento e la quantità di ogni singolo alimento da somministrare per singolo capo.

In caso di formulazione delle razioni attraverso supporto informatico, la scheda può essere sostituita dagli appositi report prodotti dal gestionale utilizzato.

La razione alimentare deve essere somministrata ad *libitum.*

La razione alimentare giornaliera in questa fase deve presentare una quota di frazione fibrosa, espressa dal NDF (fibra neutro detersa) > 25% sulla sostanza secca.

La quota di cereali, sottoprodotti della molitura dei cereali e foraggi da cereali deve invece essere in quantità maggiore/uguale al 45% della sostanza secca.

La razione alimentare, deve essere priva di grassi animali aggiunti e costituita da uno o più dei seguenti prodotti di origine vegetale: cereali e derivati, leguminose, oleaginose, bietole e derivati, foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali), foraggi essiccati, grassi vegetali, mangimi complementari, costituiti dalle materie prime sopra elencate. È consentito l'uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale.

5.3. *Finissaggio.*

È la fase che va dall'accrescimento sino alla macellazione e deve avere una durata minima di sessanta giorni precedenti la macellazione, nei quali è necessario garantire all'animale un accrescimento adeguato e una buona deposizione di grasso intramuscolare e di copertura.

Questa fase è condotta obbligatoriamente in ambiente confinato per garantire la somministrazione di fieno polifita e concentrati.

I concentrati possono essere di provenienza aziendale e/o extra aziendale. Per i prodotti extra aziendali, l'allevatore deve annotare la data di ricevimento della merce, il tipo di merce, il lotto di produzione, la tipologia di confezionamento (sfuso, in sacchi, ecc.), il fornitore, la zona di stoccaggio e la data di inizio e fine della merce.

Il piano di razionamento viene redatto da tecnici specializzati che elaborano razioni equilibrate in funzione dei prodotti disponibili. Le razioni sono formulate per ogni singola categoria di animali, nel rispetto della fisiologia e del benessere animale (decreto-legge 26 marzo 2001, n. 146).

Il modulo «Scheda di razionamento - fase di finissaggio» prevede la registrazione della categoria di animali a cui viene somministrata, del tipo di alimento e la quantità di ogni singolo alimento da somministrare per singolo capo.

In caso di formulazione delle razioni attraverso supporto informatico, la scheda può essere sostituita dagli appositi report prodotti dal gestionale utilizzato.

La razione alimentare deve essere somministrata ad *libitum.*

La razione alimentare giornaliera in questa fase deve presentare una quota di frazione fibrosa, espressa dal NDF (fibra neutro detersa) > 25% sulla sostanza secca.

La quota di cereali, sottoprodotti della molitura dei cereali e foraggi da cereali deve invece essere in quantità maggiore/uguale al 60% della sostanza secca.

La razione alimentare, deve essere priva di grassi animali aggiunti e costituita da uno o più dei seguenti prodotti di origine vegetale:

a) cereali e derivati;
b) leguminose;
c) oleaginose;
d) bietole e derivati;
e) foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali);
f) foraggi essiccati;
g) grassi vegetali;
h) mangimi complementari, costituiti dalle materie prime sopra elencate.

È consentito l'uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale.

TABELLA: Riepilogo diverse fasi di allevamento

Fasi di allevamento	**Tecniche di allevamento**	**Durata**	**Alimentazione**	**% NDF**	**% Cereali**
Allattamento (dalla nascita fino allo svezzamento)	Pascolo brado o semibrado	Non inferiore ai sei mesi	Latte materno e pascolo		
Accrescimento (dalla fine dello svezzamento all'inizio del finissaggio)	Pascolo brado, semibrado o stabulazione confinata solo in condizioni avverse	Dal settimo mese fino alla fase di finissaggio	Pascolo con integrazione di concentrati	≥ 25% S.S.	≥ 45% S.S.
Finissaggio (dalla fine dell'accrescimento sino alla macellazione	Obbligatoriamente in stalla	Almeno sessanta giorni prima della macellazione	Fieno polifita e concentrati	≥ 25% S.S.	≥ 60% S.S.

Art. 6.
Tracciabilità e registrazioni

L'identificazione degli animali e la tracciabilità della carne dall'allevamento fino al punto vendita sono garantite dalle procedure previste dal decreto ministeriale n. 876 del 16 gennaio 2015.

6.1. *Allevamento.*

Gli allevatori che aderiscono al LGN e allevano capi di razza Podolica inizialmente dichiarano tale condizione e autorizzano il produttore/organizzazione a richiedere all'ANABIC i dati relativi ai capi di razza del proprio allevamento e autorizzano l'ANABIC a trasmettere tali informazioni al produttore/organizzazione.

Al fine di permettere l'aggiornamento della banca dati, l'allevatore autorizza il produttore/organizzazione ad acquisire in maniera informatica le informazioni anagrafiche dei bovini dalla banca dati dell'Anagrafe bovina nazionale attraverso collegamento telematico; inoltre il produttore/organizzazione provvede ad acquisire in maniera informatica da ANABIC i dati di iscrizione ai Libri genealogici nazionali dei capi in carico alle aziende in controllo.

Al fine di permettere al produttore/organizzazione il controllo preventivo sulla conformità dei capi incroci, sarà cura dell'allevatore inviare al produttore/organizzazione, con congruo anticipo rispetto alla macellazione, i documenti ufficiali, così come previsto dal decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 403/2000, capo V, articoli 33-34, e successive modifiche ed integrazioni, comprovanti la razza di origine incrociante e la foto dell'incrocio oggetto di etichettatura.

In particolare nel caso in cui il soggetto sia nato da fecondazione artificiale, l'allevatore dovrà inviare copia del Certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) compilato dall'operatore che ha effettuato la fecondazione mentre nel caso di soggetto nato da fecondazione naturale, l'allevatore dovrà auto dichiarare il codice identificativo del toro fecondante o dei tori presenti in mandria, così come registrato nell'apposito registro aziendale.

Il produttore/organizzazione, una volta acquisiti i dati fecondativi, provvederà al loro inserimento nella banca dati informatizzata e al controllo dei dati di sua competenza:

relativamente al C.I.F., il produttore/organizzazione verificherà l'iscrizione del toro dichiarato al Libro genealogico nazionale e la sua abilitazione alla fecondazione artificiale;

relativamente alla autodichiarazione dell'allevatore, il produttore/organizzazione verificherà l'iscrizione del toro al Libro genealogico nazionale e la sua abilitazione alla fecondazione naturale oltre all'effettiva presenza contemporanea dei genitori nella azienda nel periodo compreso tra otto e dieci mesi antecedenti la data di nascita del soggetto rilevata dal passaporto o dalla banca dati informatizzata dell'Anagrafe bovina nazionale;

relativamente alla foto, il produttore/organizzazione verifica i caratteri esteriori del capo, provvede ad archiviarla in banca dati e pone in essere tutte le azioni finalizzate alla verifica dell'effettiva discendenza delle razze incrociate.

I dati così caricati nella banca dati centrale del produttore/organizzazione e periodicamente verificati ed aggiornati, permetteranno la verifica diretta dei requisiti di conformità in sede di etichettatura da parte del tecnico incaricato al mattatoio attraverso la procedura on-line implementata dal produttore/organizzazione.

6.2. *Mattatoio.*

Il trasporto degli animali al macello deve essere pianificato al fine di minimizzare i tempi e le distanze di percorrenza, ponendo come limite una distanza massima di 300 km.

La macellazione dei bovini appartenenti all'SQN «Bovino podolico al pascolo» è effettuata presso stabilimenti di macellazione operanti conformemente al decreto legislativo n. 286/1994 (in possesso del cosiddetto bollo *CEE)* e aderenti al disciplinare SQN.

Al ricevimento dei bovini, lo stabilimento di macellazione, deve garantire il controllo della documentazione che accompagna l'animale (passaporto, modello 4, DDT compilato dall'allevatore), verificare la corretta rispondenza tra i suddetti documenti e la marca auricolare. Tale attività di controllo è effettuata allo scopo di garantire la macellazione dei soli bovini con i documenti conformi e compilati in tutte le loro parti.

Relativamente alle procedure adottate per garantire la rintracciabilità del capo prima e dopo la fase di macellazione, il macello deve garantire un sistema di etichettatura e rintracciabilità interno, tale da permettere in qualsiasi fase della macellazione e dello stoccaggio l'identificazione di ogni carcassa (o parte di essa), permettendo di risalire alla matricola del capo bovino.

L'esperto incaricato del mattatoio verifica informaticamente la rispondenza dei requisiti di conformità del soggetto previsti dal disciplinare e, qualora conformi con il presente disciplinare, inserisce nel programma informatico i dati di macellazione (peso carcassa, numero macellazione, SEUROP solo negli stabilimenti con classificatore abilitato), trasmettendoli ai successivi anelli della filiera. Il mattatoio stampa infine il certificato SQN «Bovino podolico al pascolo» e lo trasmette al destinatario successivo (intermediario commerciale, laboratorio di sezionamento, punto vendita).

L'esperto incaricato infine, provvede ad apporre, su ogni carcassa certificata, il logotipo del disciplinare SQN come di seguito riportato:

SQN bovino Podolico al pascolo razza: Podolica (allegato 2) se il capo è certificabile come razza;

SQN bovino Podolico al pascolo incrocio (allegato 3) se il capo è certificabile come incrocio.

Tutto il prodotto certificato deve essere provvisto di particolare logotipo del disciplinare SQN «Bovino podolico al pascolo» a garanzia dell'origine, dell'identificazione e della rintracciabilità. Il logotipo (allegato 1) deve essere riportato su ogni certificato e sulle etichette, come di seguito riportato.

ALLEGATO 1 (apposto sui documenti ufficiali e le etichette)

SQN BOVINO PODOLICO AL PASCOLO

ALLEGATO 2 (apposto sulle mezzene certificate come razza)

SQN BOVINO PODOLICO AL PASCOLO

RAZZA: PODOLICA

ALLEGATO 3 (apposto sulle mezzene certificate come incrocio)

SQN BOVINO PODOLICO AL PASCOLO

INCROCIO

Lo stabilimento di macellazione deve garantire, con apposito programma informatico, la rispondenza tra il carico e lo scarico di ogni capo macellato. Lo scarico delle carni (mezzene, quarti, ecc.) deve essere sempre registrato dallo stabilimento di macellazione. In qualsiasi momento deve essere possibile, consultando il programma, avere evidenza di ogni scarico effettuato dal mattatoio ai successivi anelli della filiera.

La copia dei documenti che comprovano la tracciabilità del bovino certificato (modello IV, passaporto, registro di macellazione e DDT e/o fattura di uscita) deve essere mantenuta o in forma cartacea o in formato elettronico, presso la struttura, per almeno due anni.

6.3. *Intermediario commerciale.*

Struttura aderente al disciplinare SQN, che compie esclusivamente transazioni commerciali del prodotto certificato, senza effettuare direttamente la trasformazione e/o lavorazione della carne.

L'intermediario commerciale può vendere le carcasse, le mezzene, i sesti tal quali o tagli anatomici solo dopo porzionatura avvenuta al mattatoio o presso un laboratorio di sezionamento aderenti al presente disciplinare.

L'intermediario commerciale acquisisce i dati di carico dal mattatoio, mediante il programma informatico e deve inserirvi i dati di scarico, destinandoli agli altri anelli della filiera (altro intermediario commerciale, laboratorio di sezionamento, punto vendita). L'intermediario commerciale stampa il certificato SQN e lo trasmette al destinatario successivo.

La copia dei documenti che comprovano la tracciabilità del bovino certificato (DDT/FT di acquisto e DDT/FT di vendita) deve essere mantenuta o in forma cartacea o in formato elettronico, presso la struttura, per almeno due anni.

6.4. *Laboratorio di sezionamento.*

Il laboratorio di sezionamento, aderente al disciplinare SQN, che intende sezionare carni bovine certificate SQN «Bovino podolico al pascolo» deve garantire l'identificazione di tutto il prodotto certificato, mantenere la rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apporre su tutti i prodotti finiti adeguata etichetta conforme al presente disciplinare.

Il laboratorio di sezionamento, al momento dell'adesione, deve inviare fac-simile di etichetta che intende apporre sul prodotto confezionato, al fine di verificarne la congruità con quanto riportato nel presente disciplinare.

Il laboratorio di sezionamento acquisisce i dati di carico dal mattatoio o dall'intermediario commerciale o da altro laboratorio di sezionamento, mediante il programma informatico. Deve inoltre:

1) garantire la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto acquistato e certificato dal presente SQN, durante il disosso, il porzionamento ed il confezionamento, sia per le lavorazioni di ogni singolo animale che per le lavorazioni di lotti omogenei;

2) inserire i dati relativi alla destinazione delle carni certificate nel programma informatico (data e kg scaricati);

3) stampare automaticamente le etichette per i tagli ottenuti delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione;

4) apporre l'etichetta sui prodotti disossati, porzionati e confezionati conforme alle specifiche del presente disciplinare;

5) stampare il certificato SQN «Bovino podolico al pascolo» e trasmetterlo al successivo anello della filiera.

La copia dei documenti che comprovano la tracciabilità del bovino certificato (DDT/FT di acquisto della carne, registro delle lavorazioni interne del prodotto certificato, DDT/FT di vendita) deve essere mantenuta o in forma cartacea o in formato elettronico, presso la struttura, per almeno due anni.

6.5. *Punto vendita.*

Ciascun punto vendita che aderisce al disciplinare SQN deve essere dotato di apposita bilancia in grado di effettuare in automatico la gestione delle carni in carico e scarico.

Il carico dei dati di tracciabilità deve avvenire attraverso il programma informatico e rilasciato o dal mattatoio o dall'intermediario commerciale o dal laboratorio di sezionamento.

Il software relativo deve permettere la registrazione dei quantitativi allo scarico ad ogni vendita, decrementando conseguentemente il quantitativo residuo in carico.

I punti vendita possono gestire la carne in due modi:

a) su banco a vendita assistita;

b) su banco a libero servizio, fresca o congelata.

Nel banco di vendita assistita, la carne certificata deve essere posta in un'area ben distinta del bancone che permetta la netta separazione fisica dall'altra carne; la carne deve essere inoltre identificata attraverso il logo del disciplinare SQN «Bovino podolico al pascolo» e sempre accompagnata dal relativo certificato che deve essere esposto in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile nell'area di vendita destinata. Nel caso di presenza contemporanea di più di un lotto all'interno del bancone, su ogni taglio deve essere riportato il numero del certificato o un codice alfanumerico che faccia riferimento al certificato esposto.

La carne deve essere vendute al consumatore finale dopo almeno sette giorni di frollatura, svolta in cella frigorifera, in quanto la tenerezza svolge un ruolo fondamentale nell'influenzare l'accettabilità della carne da parte del consumatore e le sue scelte di acquisto.

Nella cella frigorifera di stoccaggio la carne deve essere identificata e riportare gli estremi del certificato o un codice alfanumerico che permetta di risalirvi.

Per la vendita della carne in banchi a libero servizio (preimballi - preincarti) vendita di prodotto preincartato o preconfezionato o congelato) può essere aggiunto un cartello, in prossimità della carne confezionata, contenente le informazioni previste in etichette.

Nel caso di prodotto confezionato (ATM) il prodotto deve riportare l'etichetta come riportato nel successivo art. 7.

Sia la vendita che lo stoccaggio delle vaschette devono avvenire in un area ben destinata del bancone o della cella frigorifera che permetta la netta separazione fisica dalle altre carni.

Il punto vendita che commercializza esclusivamente prodotti confezionati non ha l'obbligo di adesione al presente disciplinare.

Art. 7.
Etichettatura

Ai fini della identificazione e della rintracciabilità del prodotto SQN «Bovino podolico al pascolo», l'etichetta dovrà riportare le informazioni obbligatorie come di seguito indicato:

1) numero che identifica l'animale (matricola) e/o o il numero di lotto omogeneo e/o il numero del certificato SQN;

2) Paese di nascita;

3) Paese di ingrasso;

4) Paese e numero approvazione impianto di macellazione;

5) Paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento;

6) il nome e/o il logo del disciplinare SQN «Bovino podolico al pascolo» per esteso, senza abbreviazioni;

7) la dicitura «razza: podolica» o «incrocio: podolica/razza del padre»;

8) peso della carcassa e del taglio destinato.

Possono essere aggiunte le seguenti ulteriori informazioni:

9) nome dell'azienda di nascita del capo bovino;

10) nome dell'azienda di allevamento in ingrasso del capo bovino;

11) sistema di allevamento;

12) indicazioni relative all'alimentazione;

13) data di nascita del bovino;

14) sesso;

15) categoria dell'animale, conformazione e grasso della carcassa secondo la classificazione CE e/o, per la categoria, anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

16) denominazione e sede anche abbreviate di dove è avvenuta la macellazione;

17) data di macellazione;

18) denominazione e sede anche abbreviate di dove è avvenuto il sezionamento;

19) periodo di frollatura delle carni.

L'etichetta, infine, deve riportare le altre informazioni previste dalla normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione in etichetta non prevista dal presente disciplinare.

È vietato l'uso di indicazioni o segni che ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006.

Art. 8.
Autocontrollo e controllo

Tutti gli operatori della filiera garantiscono la tracciabilità per la parte che li compete e si sottopongono ai relativi controlli. Tale attività è attuata attraverso periodiche verifiche documentali e/o verifiche ispettive svolte presso le strutture degli operatori ed è finalizzata a valutare la conformità delle procedure adottate dal singolo operatore di filiera alle prescrizioni del presente disciplinare. Le attività di autocontrollo devono essere eseguite secondo un piano di autocontrollo che deve riportare i punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non conformità rilevate e le azioni correttive.

Il rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare viene verificato dall'organismo terzo indipendente di controllo indicato dal produttore/organizzazione.

DISCIPLINARE SQN «BOVINO PODOLICO AL PASCOLO»

PIANO DI AUTOCONTROLLO

Requisito	Frequenza	Tipo controllo
Età macellazione tra i 12 e i 20 mesi	100% capi	Documentale
Razza o incrocio	100% capi	Documentale
Tecniche di allevamento nella fase allattamento: pascolo brado o semibrado	100% allevamenti al momento dell'iscrizione; √ allevamenti iscritti	Documentale e ispettivo
Tecniche di allevamento nella fase accrescimento: pascolo brado, semibrado o stabulazione confinata solo in condizioni avverse	100% allevamenti al momento dell'iscrizione; √ allevamenti iscritti	Documentale e ispettivo
Tecniche di allevamento nella fase finissaggio: obbligatoriamente in stalla	100% allevamenti al momento dell'iscrizione; √ allevamenti iscritti	Documentale e ispettivo
Alimentazione nella fase allattamento: latte materno e pascolo	100% allevamenti al momento dell'iscrizione; √ allevamenti iscritti	Documentale e ispettivo
Alimentazione nella fase accrescimento: pascolo con integrazione concentrati, NDF ≥ 25% S.S., cereali ≥ 45% S.S.	100% allevamenti al momento dell'iscrizione; √ allevamenti iscritti	Documentale e ispettivo
Alimentazione nella fase finissaggio: fieno polifita e concentrati, NDF ≥ 25% S.S., cereali ≥ 45% S.S.	100% allevamenti al momento dell'iscrizione; √ allevamenti iscritti	Documentale e ispettivo
Alimentazione priva di grassi animali aggiunti	√ allevamenti iscritti	Analitico
Alimentazione: presenza nella fase di accrescimento e finissaggio di almeno un dei prodotto di origine vegetale	100% allevamenti al momento dell'iscrizione; √ allevamenti iscritti	Documentale e ispettivo
Trasporto al mattatoio	100% allevamenti	Documentale
Frollatura	√ macellerie	Ispettiva

18A00683

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Imagine - società cooperativa sociale in liquidazione», in Lauriano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Imagine - società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale e si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 78.254,00 si riscontra una massa debitoria di € 232.406,00 ed un patrimonio netto negativo di € -134.328,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Imagine - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Lauriano (Torino) (codice fiscale 06402050014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (Cuneo) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), e domiciliato in Torino, via Assietta n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00651

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa CSI in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa CSI in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 12.193,00, si riscontra una massa debitoria di € 25.338,00 ed un patrimonio netto negativo di € 15.845,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa CSI in liquidazione», con sede in Genova (codice fiscale 01680920996) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Costantini, nato a Genova il 27 settembre 1976 (codice fiscale CST SFN 76P27 D969 *V)*, ivi domiciliato in via B. Bisagno, n. 4/28.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00653

DECRETO 18 dicembre 2017.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol», ed in particolare l'art. 7 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e del Ministro della sanità, ora Ministro della salute, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità 8 maggio 1997, n. 208 «Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352 recante «Disposizioni sui beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme sui generatori aerosol contenenti vernici»;

Visto il regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, recante «Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.», ed in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo che contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo comma, lettera *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011, Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva 2008/47/CE della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;

Visto il regolamento (CE) 8 maggio 2013, n. 487/2013/UE recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute 24 giugno 2014, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2014, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2750, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2014, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE;

Vista la direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e miscele, ed in particolare l'art. 1 che modifica l'allegato della direttiva 75/324/CEE;

Considerato l'Allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 – come modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013 – recante «Disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose» ed in particolare l'esplicazione sulla tabella recante i nuovi elementi dell'etichetta per aerosol;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive dell'Unione europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»;

Ritenuto di dover dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2037 con atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982

1. Il testo dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Etichettatura

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a) quando l'aerosol è classificato come "non infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) quando l'aerosol è classificato come "infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 2 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) quando l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Pericolo" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 1 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

d) se l'aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali precauzioni d'impiego supplementari.».

b) il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:

«3.1.2. A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:

Tenore dei gas	Pressione a 50 °C
Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar	12 bar
Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar	13,2 bar
Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar	15 bar»

Art. 2.

Decorrenza, disposizioni finali

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - ai fini della comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 2, comma 1, della direttiva (UE) 2016/2037.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 25

18A00782

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Percorsi Solidali - Altichiero società cooperativa edilizia», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Percorsi Solidali - Altichiero società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si rileva un patrimonio netto negativo di € - 363.973,00, e dalle risultanze del verbale ispettivo in merito all'incapacità della cooperativa di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, tenuto conto dell'intimazione di pagamento ricevuta dal liquidatore giudiziale di una delle ditte fornitrici della società;

Considerato che in data 30 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Percorsi Solidali - Altichiero società cooperativa edilizia», con sede in Padova (PD), (codice fiscale 04030820288) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sergio Adamo nato a Bari il 28 luglio 1980, (codice fiscale DMA SRG 80L28 A662S), e ivi domiciliato in Via M.R. Imbriani n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00648

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ali della Fenice - società cooperativa sociale», in Terracina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 24 ottobre 2017 n. 110/2017 del Tribunale di Latina con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Le Ali della Fenice - società cooperativa sociale»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Ali della Fenice – società cooperativa sociale» con sede in Terracina (Latina) (codice fiscale 01752690592) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sandro Mento (codice fiscale MNTSDR78L27L719D) nato a Velletri (Roma) il 27 luglio 1978, domiciliato in Latina, viale dello Statuto n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00652

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Full Coop - società cooperativa», in Lavagno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Full Coop - società cooperativa», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione e del supplemento ispettivo dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 233.175,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 412.430,00 ed un patrimonio netto negativo di € -143.947,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Full Coop – società cooperativa», con sede in Lavagno (Verona), (codice fiscale 03892880232) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ernesto Maraia nato a Bussolengo (Verona) il 17 marzo 1968 (codice fiscale MRA RST 68C17 B296E) ed ivi domiciliato in p.le Vittorio Veneto n. 93.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00654

DECRETO 9 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.MI.SO. Cooperativa Misericordia Sociale - società cooperativa sociale in liquidazione», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CO.MI.SO. Cooperativa Misericordia Sociale società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 698.475,00 si riscontra una massa debitoria di € 899.628,00 ed un patrimonio netto negativo di € -212.950,00;

Considerato che in data 11 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo

onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.MI.SO. Cooperativa Misericordia Sociale società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Viareggio (LU) (codice fiscale 01657090468) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Michele Giorgetti (c.f. GRGMHL-75S18E715U) nato a Lucca il 18 novembre 1975, ivi domiciliato, via Pisana n. 69.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00649

DECRETO 9 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lithos società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Lithos società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 29.725,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 212.116,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -185.726,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lithos società cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale 05789950481) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Parati (codice fiscale PRTSFN68L05A390F) nato ad Arezzo il 5 luglio 1968, ivi domiciliato, via Vittorio Veneto n. 180/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A00650

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 2018.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno ed il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno. Proroga della contabilità speciale n. 5971. (Ordinanza n. 499).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della Regione Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 con la quale lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 è stato esteso al territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore ed Auronzo interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 4 agosto 2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2016 con la quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015, n. 278 del 17 agosto 2015 e n. 291 del 15 ottobre 2015, con le quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza sopra indicato;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 395 del 21 settembre 2016, la quale ha previsto disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dei predetti eccezionali eventi meteorologici;

Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del 14 dicembre 2017, con cui si è trasmesso al Dipartimento della protezione civile un quadro delle attività svolte e si è chiesta la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5971, al fine di portare a compimento gli adempimenti di competenza;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della richiamata legge n. 225/1992, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

D'intesa con la Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle attività di competenza del soggetto attuatore della Regione Veneto, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 395 del 21 settembre 2016, titolare della contabilità speciale n. 5971, il termine di vigenza della predetta contabilità speciale è fissato al 31 ottobre 2018.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A00682

ORDINANZA 25 gennaio 2018.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 501).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 25 ottobre 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 202 del 14 novembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 308 del 30 dicembre 2015, con la quale sono state adottate misure per favorire e regolare il subentro della regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in rassegna;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

D'Intesa con la Regione Emilia Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilità speciale n. 5862 - intestata al Direttore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 308 del 30 dicembre 2015 - è aperta fino al 25 ottobre 2018.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A00720

ORDINANZA 26 gennaio 2018.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 502).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, nonché n. 489 del 20 novembre 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la nota del 6 dicembre 2017 della Regione Abruzzo concernente la necessità di garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile necessarie alla conduzione ed al superamento dell'emergenza;

Acquisita l'intesa dell'Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Per garantire lo svolgimento senza soluzione di continuità delle attività di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici di cui in premessa, la regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 28 febbraio 2018, entro il numero massimo di 27 unità, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, secondo alinea, dell'Ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016;

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di € 114.865,86, con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 9 comma 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A00721

ORDINANZA 26 gennaio 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena. (Ordinanza n. 503).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall' 8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato;

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti attuatori e dalle strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, nel limite massimo di € 10.000.000,00;

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato;

3. La Regione Emilia- Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata, contestualmente al piano di cui all' art. 1, comma 3;

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare;

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7, e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.

18A00722

ORDINANZA 26 gennaio 2018.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Imperia e di Savona. (Ordinanza n. 504).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Imperia e di Savona, successivamente prorogato per ulteriori sei mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 434 dell'11 gennaio 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Imperia e di Savona.»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della citata legge n. 225/1992, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 27 dicembre 2017;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 434 dell'11 gennaio 2017, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al direttore di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6042 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 434 dell'11 gennaio 2017, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore di cui al comma 2 può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A00723

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 gennaio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Pensa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 71/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Pensa Pharma S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Pensa»;

Vista la domanda con la quale la società Pensa Pharma S.p.a ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 036704068, 036704082, 036704029 e 036704043;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOPRAZOLO PENSA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 cps in flacone - A.I.C. n. 036704068 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,97.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44.

Nota AIFA: 1 e 48.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 cps in flacone - A.I.C. n. 036704082 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Nota AIFA: 1 e 48.

Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 cps in blister - A.I.C. n. 036704029 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,97.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44.

Nota AIFA: 1 e 48.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 cps in blister - A.I.C. n. 036704043 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Nota AIFA: 1 e 48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lansoprazolo Pensa» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo Pensa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00640

DETERMINA 17 gennaio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Doc Generici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 72/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società DOC Generici Srl ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zolmitriptan DOC Generici»;

Vista la domanda con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 039887070;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZOLMITRIPTAN DOC GENERICI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 039887070 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,05.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Zolmitriptan DOC Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zolmitriptan DOC Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00641

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Flantadin», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 7/2017 dell'8 gennaio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FLANTADIN.

Confezioni:

025464 037 «6 mg compresse» 10 compresse;

025464 049 «30 mg compresse» 10 compresse;

025464 052 «22,75 mg/ml gocce orali sospensione» flacone 13 ml.

Titolare AIC: Teofarma S.r.l.

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A00624

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Eritromicina Lattobionato Fisiopharma», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 8/2017 dell'8 gennaio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ERITROMICINA LATTOBIONATO FISIOPHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031421 011 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 031421 023 - «1 g/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l.

Procedura nazionale, con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A00625

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Iobenguano (^{131}I) Ge Healthcare T», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 9/2017 dell'8 gennaio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IOBENGUANO (^{131} I) GE HEALTHCARE T.

Confezioni:

A.I.C. n. 038976 015 - «185 MBq/ml concentrato per soluzione per infusione per uso terapeutico» 1 flaconcino monodose da 2 o 6 ml;

A.I.C. n. 038976 039 - «246,7 MBq/ml concentrato per soluzione per infusione per uso terapeutico» 1 flaconcino monodose da 7,5 ml;

A.I.C. n. 038976 041 - «493,3 MBq/ml concentrato per soluzione per infusione per uso terapeutico» 1 flaconcino monodose da 7,5 ml.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l.

Procedura nazionale, con scadenza il 1° luglio 2017 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A00626

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale «Dorzoclar», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 10/2017 dell'8 gennaio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DORZOCLAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 039967 017 - «20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 039967 029 - «20 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi LDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 039967 031 - «20 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi LDPE da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A.

Procedura decentrata IT/H/0252/001/R/001, con scadenza il 9 settembre 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A00627

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracalcitolo Sun»

Estratto determina AAM/PPA n. 1213/2017 del 28 dicembre 2017

Si autorizza la seguente variazione: C.I.2b - Aggiornamento degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento e al QRD *template* (par. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 7, 8 RCP; par. 2, 4, 6 FI ed etichette), relativamente alla specialità medicinale PARACALCITOLO SUN, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 043557014 - «2 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 1ml;

A.I.C. n. 043557026 - «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 1ml;

A.I.C. n. 043557038 - «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 2ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Numero procedura/E: NL/H/3003/001-002/II/004.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua

estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00636

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elevit»

Estratto determina AAM/PPA n. 1214/2017 del 28 dicembre 2017

Si autorizza la seguente variazione: B.I.a.1.b) - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo).

Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo Zinco solfato monoidrato:

Dr. Paul Lohmann GmbH KG - Hauptstrasse 2 - D- 31860 Emmerthal - Germania

relativamente alla specialità medicinale ELEVIT, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: AT/H/0151/001/II/064.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A00637

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igroton»

Estratto determina AAM/PPA n. 14/2018 dell'11 gennaio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

n. 1 tipo IB n. C.I.z - Aggiornamento del FI a seguito dei risultati del *readability user test*.

Adeguamento al QRD *template* e modifiche editoriali.

n. 2 tipo II n. C.I.4 - Aggiornamento degli stampati per adeguamento al CDS aziendale.

Paragrafi modificati 4.2-4.6, 4.8, 5.1-5.3 RCP; FI aggiornato in seguito alle modifiche apportate al RCP e al test di leggibilità), relativamente alla specialità medicinale IGROTON, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 016861015 - «25 mg compresse» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Amdipharm Ltd.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della det. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00638

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 675 dell'11 dicembre 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Peptazol».

Nell'estratto della determina IP n. 675 dell'11 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2018, ove è scritto:

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al

Codice AIC: 04570921,

leggasi:

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al

Codice AIC: 045709021.

18A00639

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimadoc»

Estratto determina n. 73/2018 del 17 gennaio 2018

Medicinale: BIMADOC.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Confezioni:

«0,1 mg/ml collirio, soluzione» - flacone in LDPE/PE da 3 ml - A.I.C. n. 044345015 (base 10);

«0,3 mg/ml collirio, soluzione» - flacone in LDPE/PE da 3 ml - A.I.C. n. 044345027 (base 10);

«0,3 mg/ml collirio, soluzione» - 30 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 044345039 (base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro:

due anni per confezioni da 0,3 mg/ml;

tre anni per confezione da 0,1 mg/ml.

Composizione:

principio attivo: bimatoprost 0,1 mg/ml collirio;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico eptaidrato, acido citrico monoidrato, acido cloridrico o sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili;

principio attivo: bimatoprost 0,3 mg/ml collirio, monodose;

eccipienti: cloruro di sodio, sodio fosfato bibasico eptaidrato, acido citrico monoidrato, acido cloridrico o sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili;

principio attivo: bimatoprost 0,3 mg/ml collirio, soluzione;

eccipienti: benzalconio cloruro, cloruro di sodio, sodio fosfato bibasico eptaidrato, acido citrico monoidrato, acido cloridrico o sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione):

Newchem S.p.a.

1) via Parco del Ticino n. 10 - 27028 San Martino Siccomario (Pavia), Italia;

2) via Roveggia n. 47 - 37136 Verona, Italia.

Produttore/i del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione):

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio: Genetic S.p.A., Nucleo industriale, Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno);

confezionamento secondario: SCF Snc, di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi), Italia.

Indicazioni terapeutiche.

Riduzione della pressione intraoculare elevata nel glaucoma cronico ad angolo aperto e nell'ipertensione oculare negli adulti (come monoterapia o come terapia aggiuntiva ai beta-bloccanti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,1 mg/ml collirio, soluzione» - flacone in LDPE/PE da 3 ml - A.I.C. n. 044345015 (base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,15. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,54;

«0,3 mg/ml collirio, soluzione» - flacone in LDPE/PE da 3 ml - A.I.C. n. 044345027 (base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,69. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,55;

«0,3 mg/ml collirio, soluzione» - 30 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 044345039 (base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,98. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,59.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bimadoc» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bimadoc» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00642

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico e Colecalciferolo Aurobindo».

Estratto determina n. 74/2018 del 17 gennaio 2018

Medicinale: ACIDO ALENDRONICO E COLECALCIFEROLO AUROBINDO

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via S. Giuseppe 102, 21047 Saronno (VA), Italia.

Confezioni:

«70 mg /2800 U.I. compresse» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al

AIC: 044670014 (in base 10);

«70 mg /5600 U.I. compresse» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al

AIC: 044670026 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo:

acido alendronico e colecalciferolo.

Eccipienti:

Lattosio anidro;

Cellulosa microcristallina;

Croscarmellosa sodica;

Magnesio stearato;

Olio di girasole, raffinato;

Butilidrossitoluene (E321);

Gelatina (grado gelificante);

Saccarosio;

Amido di mais;

Silicato di alluminio e magnesio.

Produzione del principio attivo:

Alendronato triidrato:

Medichem, S.A.

Poligono Industrial De Celra, -17460 Celra, Girona, Spagna.

Colecalciferolo concentrato (Powder Form):

Pharmathen International SA

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block, No 5, Rodopi 69300, Grecia.

Colecalciferolo (Crystal Form):

Fermenta Biotech Limited

Village-Takoli, District-Mandi, Nagwain, Himachal Pradesh, 175121, India

Fermenta Biotech Limited

Z-109, B&C, SEZ - II, Taluka Vagara, District, Bharuch, Dahej, Gujarat, 392 130, India.

Produzione del prodotto finito:

Rilascio e controllo lotti

Pharmathen S.A

6, Dervenakion street, Pallini, Attiki 15351 - Grecia

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi, 69300 - Grecia.

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi, 69300 - Grecia.

Confezionamento primario e secondario:

Pharmathen S.A

6, Dervenakion street, Pallini, Attiki, 15351 - Grecia.

Confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG., 3000, Malta

DEPO- PACK S.n.c. di Del Deo Silvio e C.

Via Morandi, 28, 21047 Saronno (VA), Italia

Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A.

Via Delle Industrie SNC, Livraga, 26814, Italia.

Indicazioni terapeutiche: Acido alendronico e colecalciferolo Aurobindo è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne a rischio di insufficienza di vitamina D. Questo riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«70 mg /2800 U.I. compresse» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

AIC: 044670014 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Condizioni negoziali: Nota AIFA 79;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,44;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,71.

«70 mg /5600 U.I. compresse» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

AIC: 044670026 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Condizioni negoziali: Nota AIFA 79;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,48;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,90.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Alendronico E Colecalciferolo Aurobindo» è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00643

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fosso Spina nel comune di Bojano

Con decreto 21 novembre 2017 n. 493, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 2017 foglio n. 1-4616, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fosso Spina nel comune di Bojano (Campobasso), identificato nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 50 particella 2655.

18A00692

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Suzzara

Con decreto 21 novembre 2017 n. 496, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 2017 foglio n. 1-4609, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel Comune di Suzzara (MN), identificato nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 13 particelle 106, 110 ed al N.C.E.U. al foglio 13 particella 106 sub 1 e 2.

18A00695

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Giovanni Battista e Maria Immacolata, in Lamezia Terme Sant'Eufemia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 gennaio 2018, la Parrocchia di S. Giovanni Battista e Maria Immacolata, con sede in Lamezia Terme Sant'Eufemia (CZ), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia «San Giovanni Battista», con sede in Lamezia Terme Sant'Eufemia (CZ).

18A00688

Soppressione della Parrocchia Madonna del Buon Consiglio, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 gennaio 2018, viene soppressa la Parrocchia Madonna del Buon Consiglio, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità descritte nell'allegato A del provvedimento in data 30 ottobre 2017 del Vescovo di Alessandria.

18A00689

Soppressione della Casa di Procura della Congregazione Suore Albertine Serve dei Poveri, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 gennaio 2018, viene soppressa la Casa di Procura della Congregazione Suore Albertine Serve dei Poveri, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

18A00690

Soppressione della Confraternita di Santa Maria Assunta in cielo, in Quiliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 gennaio 2018, viene soppressa la Confraternita di Santa Maria Assunta in cielo, con sede in Quiliano (SV).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Lorenzo martire, con sede in Quiliano (SV).

18A00691

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato concernente il decreto di sclassifica 31 agosto 2017, relativo al trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree demaniali marittime, ubicate nel Comune di Rimini (RN), in località Miramare, in fregio al Lungomare Spadazzi.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 31 agosto 2017, riportato nel registro decreti n. 159 del 31 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare – nel registro n. 1, foglio n. 4591 in data 14 dicembre 2017 – le aree per complessivi m^2 2.713 – ubicate nel Comune di Rimini (RN), in località Miramare, in fregio al Lungomare Spadazzi, riportate nel catasto terreni e nel catasto fabbricati del Comune di Rimini, al foglio di mappa 124 ed identificate con le particelle 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 2406, 2407, 1532, 1533, 1534, 1639, così come risulta nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti – sono entrate nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 31 agosto 2017, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «temi» - «infrastrutture» - «porti e demanio», pagina normativa.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

18A00694

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-029) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 2 0 5 *

€ 1,00